

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Il giudice designato

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nelle cause iscritte al R.G. coi nn. 10166/04 10505/04 82/05 83/05 764/05
promosse da:

in proprio e quale genitore esercente la potestà sul
minore figlio rappresentata e difesa dal procuratore avvocato
Giuseppe Andreozzi.

in proprio e quale genitore esercente la potestà sul
minore figlio (rappresentato e difeso dal procuratore avvocato
Giuseppe Andreozzi.

in proprio e quale genitore esercente la potestà sul
minore figlio , rappresentata e difesa dai procuratori
avvocati Alfonso Amoroso, del Foro di Roma, e Giuseppe Andreozzi.

in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla
minore figlia l , rappresentata e difesa dai procuratori avvocati
Alfonso Amoroso, del Foro di Roma, e Giuseppe Andreozzi.

in proprio e quali genitori esercenti la
potestà sul minore figlio (), rappresentati e difesi dal
procuratore avvocato Massimo Frongia.

RICORRENTI

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale della Sardegna, Ufficio Scolastico Provinciale

Centro Servizi Amministrativi di Cagliari e Istituzione Scolastica

di Cagliari, in persona del ministro in carica, il primo, e dei dirigenti in carica i restanti, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari.

CONVENUTI

1. Con ricorsi rispettivamente depositati in data 7.12.2004, 20.12.2004, 7.1.2005, 7.1.2005 e 28.1.2005, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore figlio, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore figlio, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore figlio, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore figlia.

in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore figlio hanno chiesto, ai sensi dell'art.700 c.p.c., nei confronti del Ministero dell'Istruzione e dell'Istituzione Scolastica Autonoma di Cagliari, la concessione (in vista della proposizione nel giudizio di merito dell'azione risarcitoria) di ogni misura idonea ad assicurare ai loro minori figli - tutti portatori di handicap e tutti iscritti presso la prima classe della Scuola I di Cagliari, salva la o iscritta presso la terza classe del medesimo istituto - la continuità educativo-didattica e l'assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero massimo di ore.

Con decreti rispettivamente depositati in data 13.12.2004, 30.12.2004, 14.1.2005, 14.1.2005 e 3.2.2005 il giudice designato, in accoglimento delle istanze avanzate dai ricorrenti, ha disposto che il Ministero dell'Istruzione, attraverso l'Istituzione Scolastica Autonoma, in Cagliari

, assegnasse agli alunni

un insegnante di sostegno per

l'intero orario scolastico settimanale seguito da ciascun minore.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, a seguito della tempestiva notifica dei decreti, si sono costituiti in giudizio, a ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, l'Ufficio Scolastico Provinciale Centro Servizi Amministrativi di Cagliari e l'Istituzione Scolastica Autonoma di Cagliari, i quali hanno chiesto che le avverse domande fossero respinte in quanto inammissibili, improponibili oltrechè infondate nel merito.

Nel corso dei rispettivi procedimenti le parti hanno instaurato delle trattative al fine di pervenire ad una soluzione che, in quanto concordata tra i singoli ricorrenti e l'Amministrazione scolastica nelle sue diverse componenti organiche, consentisse la migliore distribuzione degli insegnanti di sostegno, specializzati e non, già in organico all'Istituto o da assumersi con contratti a tempo e ciò sia in relazione all'attuazione della tutela cautelare concessa con decreto, sia in ragione della tutela sostanziale del diritto al sostegno di cui erano titolari altri alunni disabili iscritti nelle classi della ma rimasti estranei alle controversie in esame.

Nell'ambito del procedimento relativo al minore , la ricorrente con istanza depositata in data 11.2.2005, ha chiesto la concessione di un'integrazione della tutela cautelare oggetto del decreto emesso in data 11.12.2004, integrazione segnatamente costituita dalla richiesta dell'assegnazione al minore, in luogo dell'insegnante di sostegno al momento

portatore detto alunno.

All'udienza del 25.2.2005 le parti convenute hanno depositato il provvedimento emesso in pari data dal dirigente scolastico dell'Istituzione Scolastica Autonoma in forza del quale era stato assegnato "a ciascuno dei seguenti alunni:

un insegnante di sostegno con rapporto di 1:1. per l'anno scolastico 2004/2005" ed hanno quindi chiesto che venisse dato atto della cessazione della materia del contendere.

Tanto premesso in ordine allo svolgimento dei singoli procedimenti cautelari in esame, e ritenuta l'opportunità di provvedere alla loro trattazione unitaria (che qui si dispone mediante la loro riunione), esaminati gli atti, ed, in particolare, le note illustrative scritte depositate dalle parti, a scioglimento della riserva assunta in data 25.2.2005 osserva.

2. La tutela cautelare invocata in via d'urgenza dai ricorrenti ha ad oggetto il diritto all'educazione ed alla istruzione di cui sono titolari gli alunni portatori di handicap.

Tale diritto, secondo la configurazione che si ricava dall'esame di diverse fonti normative dell'ordinamento (quali, segnatamente, gli artt. 38, 24, 2, 3 c.2 della Costituzione, l'art.26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata il 7.12.2000, l'art.26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, gli artt. 15 e 17 della Carta sociale europea ratificata con la legge n.30 del 1999, gli artt. 3 e 12 della legge n.104 del 1992, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle

persone handicappate, art.40 della legge n.449 del 1997) e la loro interpretazione offerta dalla giurisprudenza di merito, è uno dei diritti fondamentali della persona umana e rientra nella categoria dei diritti soggettivi non suscettibili di affievolimento.

Il contenuto del diritto all'educazione ed all'istruzione di cui debbono essere riconosciuti titolari gli odierni ricorrenti è espressamente individuato, tra le altre, nelle seguenti norme di legge:

a) Legge n.104 del 1992

Articolo 8 Inserimento ed integrazione sociale.

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

Articolo 12 Diritto all'educazione e all'istruzione.

2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle

disabilità connesse all'handicap.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

Articolo 13 Integrazione scolastica.

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di

sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

b) Decreto legislativo n.297 del 1994.

Articolo 315 Integrazione scolastica.

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:

b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

Articolo 316 Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica.

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in

materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola....

3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

c) Legge n.449 del 1997

Articolo 40 Personale della scuola.

3. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma.

La disciplina normativa richiamata consente di ricostruire il contenuto

essenziale del diritto soggettivo in esame nei seguenti termini.

Nell'ambito dell'esercizio del diritto all'educazione ed all'istruzione di cui è destinataria ciascuna persona umana, l'amministrazione pubblica ha l'obbligo di rimuovere tutte le difficoltà di apprendimento che derivano dalla situazione di disabilità in cui viene a trovarsi un alunno portatore di handicap.

Le modalità di attuazione dell'integrazione scolastica dell'alunno disabile operano sia sul piano della dotazione da parte degli istituti scolastici delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici necessari, sia attraverso la predisposizione dell'attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

In particolare dette modalità di attuazione dell'integrazione scolastica debbono essere assunte previa predisposizione di un profilo dinamico-funzionale (nel quale si valutano le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e si pongono in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate) ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato.

Le modalità di attuazione per un corretto esercizio del diritto all'integrazione scolastica debbono, quindi, essere approntate dall'amministrazione scolastica avendo presente le specifiche esigenze di ciascun alunno al fine di garantire il risultato primario voluto dalla legge.

3. Una volta individuata la natura ed il contenuto del diritto soggettivo in esame è necessario accertare con riferimento a ciascuno dei singoli ricorrenti se l'Istituzione scolastica abbia provveduto all'inserimento

scolastico degli alunni con modalità idonee a dare piene ed effettiva attuazione al diritto de quo ovvero, di contro, lo abbia fatto con modalità tali da comprimerlo o vulnerarlo.

Tale accertamento dovrà essere compiuto previa valutazione (ove esistente) del contenuto del piano educativo individualizzato predisposto per ciascun alunno così da potere poi determinare se, sotto i diversi profili sopra richiamati (della dotazione da parte degli istituti scolastici delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici necessari e della predisposizione dell'attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati), la posizione soggettiva abbia o meno patito il pregiudizio lamentato.

La mancata predisposizione dei sussidi didattici riconosciuti necessari o l'assegnazione al minore disabile di un numero non adeguato di ore di sostegno o l'assegnazione al sostegno di un insegnante non dotato della dovuta specializzazione viene ad integrare una compromissione del fondamentale diritto dell'individuo portatore di handicap alla educazione, all'inserimento scolastico ed alla acquisizione di una compiuta istruzione quali strumenti previsti dall'ordinamento per lo sviluppo della persona umana.

In tal caso l'assunzione del provvedimento cautelare d'urgenza, in quanto volta ad eliminare (nelle more dell'instaurazione del giudizio di merito) il pregiudizio patito da una posizione di diritto soggettivo non suscettibile di degradazione ed il ripristino delle condizioni di legalità conseguenti a situazioni materiali riconducibili all'attività della pubblica amministrazione, non si pone in contrasto con l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione espressione di una potestà pubblicistica e non viola, quindi,

il disposto dell'art.4 della L. n.2248 del 1865 all.E (sul punto cfr. tra le altre Cass. 25.2.1999 n.1636 e, per l'applicazione del principio da parte della giurisprudenza di merito nella materia del diritto all'integrazione scolastica, cfr. Trib. Roma ord. 17.1.2002 estensore Lamorgese; Trib. Roma ord. coll. 20.12.2004 presidente Misiti.)

3.1.

Dall'esame del Progetto educativo personalizzato presentato all'Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2004/2005 emerge che l'alunno con conseguente presenza di dismorfismi, di difficoltà nella motricità e nella coordinazione spazio temporale, di accentuata aggressività e dipendenza ed incapacità di accettazione delle regole.

Alla luce del profilo didattico particolareggiato espresso in detto progetto, la proposta didattica educativa che in esso viene avanzata indica con precisione i materiali e sussidi didattici di uso comune reputati necessari per un corretto inserimento scolastico dell'alunno, così come individua gli spazi da utilizzare e sottolinea, in ragione della peculiarità della sindrome da cui il minore è in concreto affetto, la necessità di un intervento differenziato rispetto agli altri alunni e l'adozione di metodologie e strategie didattiche specifiche.

A fronte di tali documentate esigenze il predetto progetto educativo non ha trovato, a tutt'oggi, piena attuazione atteso che l'Istituto all'inizio dell'anno scolastico ha assegnato provvisoriamente all'alunno un insegnante di sostegno non specializzato per la metà delle ore disponibili e successivamente all'instaurazione della presente controversia ha provveduto

ad assegnare un insegnante di sostegno per l'intero orario disponibile, senza prevedere che lo stesso appartenesse alla categoria degli insegnanti specializzati.

In tali condizioni deve escludersi che l'Amministrazione scolastica abbia dato piena esecuzione ai precetti normativi sopra richiamati ed abbia reso effettivo l'esercizio del diritto di _____ all'inserimento nella scuola.

Il necessitato ripristino delle condizioni di legalità deve, dunque, trovare attuazione attraverso l'adozione della richiesta misura cautelare d'urgenza sussistendone i relativi presupposti, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, in ragione di quanto già esposto, sia sotto quello del *periculum*, atteso che la mancata assegnazione di un insegnante di sostegno dotato della dovuta specializzazione per la durata massima consentita dall'orario scolastico e l'apprestamento di tutti i sussidi individuati nel progetto educativo personalizzato configurano una grave lesione in atto del diritto dell'alunno disabile ad essere adeguatamente assistito ed istruito dalla struttura pubblica scolastica, lesione dalla quale consegue un pregiudizio imminente che, in considerazione delle caratteristiche del diritto violato, non è suscettibile di completa reintegrazione per equivalente.

3.2.1

Dall'esame della documentazione medica prodotta (certificati in data 27.4.2004 e 3.6.2004 sottoscritti dalla dott.ssa _____ medico preso la clinica di Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Cagliari emerge che i

_____ affetto da P

_____. Tale patologia determina in detto minore, tra l'altro, delle difficoltà nella motricità e nella

strutturazione spazio temporale ed una totale incapacità nello svolgimento delle attività grafico rappresentative.

La prognosi medica conseguente in vista dell'iscrizione all'anno scolastico 2004 e 2005 è stata quella dell'assegnazione di un insegnante di sostegno specializzato all'interno di un gruppo di classe per l'intero orario di frequenza.

A fronte di tali documentate esigenze l'Istituto all'inizio dell'anno scolastico ha assegnato provvisoriamente all'alunno un insegnante di sostegno specializzato per la metà delle ore disponibili e successivamente all'instaurazione della presente controversia ha provveduto ad assegnare un insegnante di sostegno per l'intero orario disponibile, senza prevedere che lo stesso appartenesse alla categoria degli insegnanti specializzati.

In tali condizioni deve escludersi che l'Amministrazione scolastica abbia dato piena esecuzione ai precetti normativi sopra richiamati ed abbia reso effettivo l'esercizio del diritto di all'inserimento nella scuola.

Il necessitato ripristino delle condizioni di legalità deve, dunque, trovare attuazione attraverso l'adozione della richiesta misura cautelare d'urgenza sussistendone i relativi presupposti, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, in ragione di quanto già esposto, sia sotto quello del *periculum*, atteso che la mancata assegnazione di un insegnante di sostegno dotato della dovuta specializzazione per la durata massima consentita dall'orario scolastico configura una grave lesione in atto del diritto dell'alunno disabile ad essere adeguatamente assistito ed istruito dalla struttura pubblica scolastica, lesione dalla quale consegue un pregiudizio imminente che, in considerazione della caratteristiche del diritto violato, non è suscettibile di completa

reintegrazione per equivalente.

3.3

Dall'esame del Progetto educativo personalizzato presentato all'Istituzione per l'anno scolastico 2004/2005 emerge che l'alunno è affetto da

con conseguente difficoltà di fonazione nella motricità e nella coordinazione spazio temporale ed accentuata dipendenza. Alla luce del profilo didattico particolareggiato espresso in detto progetto, la proposta didattica educativa che in esso viene avanzata indica i materiali e sussidi didattici di uso comune reputati necessari per un corretto inserimento scolastico dell'alunno, e sottolinea la necessità di un rapporto differenziato con interventi costanti e mirati per tutte le ore di permanenza a scuola.

A fronte di tali documentate esigenze il predetto progetto educativo non ha trovato, a tutt'oggi, piena attuazione atteso che l'Istituto

all'inizio dell'anno scolastico ha assegnato provvisoriamente all'alunno un insegnante di sostegno specializzato per la metà delle ore disponibili e successivamente all'instaurazione della presente controversia ha provveduto ad assegnare un insegnante di sostegno per l'intero orario disponibile, senza prevedere che lo stesso appartenesse alla categoria degli insegnanti specializzati.

In tali condizioni deve escludersi che l'Amministrazione scolastica abbia dato piena esecuzione ai precetti normativi sopra richiamati ed abbia reso effettivo l'esercizio del diritto di all'inserimento nella scuola.

Il necessitato ripristino delle condizioni di legalità deve, dunque, trovare

attuazione attraverso l'adozione della richiesta misura cautelare d'urgenza sussistendone i relativi presupposti, sia sotto il profilo del *firmus boni iuris*, in ragione di quanto già esposto, sia sotto quello del *periculum*, atteso che la mancata assegnazione di un insegnante di sostegno dotato della dovuta specializzazione per la durata massima consentita dall'orario scolastico e l'apprestamento di tutti i sussidi individuati nel progetto educativo personalizzato configurano una grave lesione in atto del diritto dell'alunno disabile ad essere adeguatamente assistito ed istruito dalla struttura pubblica scolastica, lesione dalla quale consegue un pregiudizio imminente che, in considerazione della caratteristiche del diritto violato, non è suscettibile di completa reintegrazione per equivalente.

3.4.

Dall'esame del Progetto educativo personalizzato presentato all'Istituzione
per l'anno scolastico 2004/2005 emerge che l'alunna
affetta c

c Alla luce del profilo didattico particolareggiato espresso in detto progetto, la proposta didattico educativa che in esso viene avanzata indica i materiali e sussidi didattici di uso comune reputati necessari per un corretto inserimento scolastico dell'alunno, e sottolinea la necessità di un rapporto differenziato per tutte le ore di permanenza a scuola anche al fine di non ripetere l'esperienza negativa maturata nel corso dell'anno scolastico precedente a seguito dell'assegnazione di un insegnante di sostegno in rapporto di 1:2.

A fronte di tali documentate esigenze il predetto progetto educativo non ha trovato, a tutt'oggi, piena attuazione atteso che l'Istituto l' all'inizio dell'anno scolastico ha assegnato provvisoriamente all'alunna un insegnante di sostegno specializzato per la metà delle ore disponibili e successivamente all'instaurazione della presente controversia ha provveduto ad assegnare un insegnante di sostegno per l'intero orario disponibile, senza prevedere che lo stesso appartenesse alla categoria degli insegnanti specializzati.

In tali condizioni deve escludersi che l'Amministrazione scolastica abbia dato piena esecuzione ai precetti normativi sopra richiamati ed abbia reso effettivo l'esercizio del diritto di : all'inserimento nella scuola.

Il necessitato ripristino delle condizioni di legalità deve, dunque, trovare attuazione attraverso l'adozione della richiesta misura cautelare d'urgenza sussistendone i relativi presupposti, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, in ragione di quanto già esposto, sia sotto quello del *periculum*, atteso che la mancata assegnazione di un insegnante di sostegno dotato della dovuta specializzazione per la durata massima consentita dall'orario scolastico e l'apprestamento di tutti i sussidi individuati nel progetto educativo personalizzato configurano una grave lesione in atto del diritto dell'alunno disabile ad essere adeguatamente assistito ed istruito dalla struttura pubblica scolastica, lesione dalla quale consegue un pregiudizio imminente che, in considerazione delle caratteristiche del diritto violato, non è suscettibile di completa reintegrazione per equivalente.

3.5.

Dall'esame della documentazione medica prodotta (certificato in data

15.4.2004 sottoscritto dalla medico presso la clinica di Neuropsichiatria Infantile dell'Az. Usl n.8 di Cagliari emerge che

è affetto da attività affettiva e l'emo

..... Tale patologia determina in detto minore, tra l'altro, delle difficoltà nella strutturazione spazio temporale e nell'utilizzo del linguaggio ed una ridotta capacità nello svolgimento delle attività grafico rappresentative.

La prognosi medica conseguente in vista dell'iscrizione all'anno scolastico 2004 e 2005 è stata quella dell'assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza.

A fronte di tali documentate esigenze l'Istituto all'inizio dell'anno scolastico ha assegnato provvisoriamente all'alunno un insegnante di sostegno non specializzato per la metà delle ore disponibili, successivamente a dicembre 2004 ha assegnato un insegnante di sostegno non specializzato in rapporto di 1:1, quindi a gennaio 2005 ha rideterminato il rapporto di 1:2 e successivamente all'instaurazione della presente controversia ha provveduto ad assegnare un insegnante di sostegno per l'intero orario disponibile, senza prevedere che lo stesso appartenesse alla categoria degli insegnanti specializzati.

In tali condizioni deve escludersi che l'Amministrazione scolastica abbia dato piena esecuzione ai precetti normativi sopra richiamati ed abbia reso effettivo l'esercizio del diritto di all'inserimento nella scuola.

Il necessitato ripristino delle condizioni di legalità deve, dunque, trovare attuazione attraverso l'adozione della richiesta misura cautelare d'urgenza sussistendone i relativi presupposti, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, in

ragione di quanto già esposto, sia sotto quello del periculum, atteso che la mancata assegnazione di un insegnante di sostegno dotato della dovuta specializzazione per la durata massima consentita dall'orario scolastico configura una grave lesione in atto del diritto dell'alunno disabile ad essere adeguatamente assistito ed istruito dalla struttura pubblica scolastica, lesione dalla quale consegue un pregiudizio imminente che, in considerazione delle caratteristiche del diritto violato, non è suscettibile di completa reintegrazione per equivalente.

4. Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono deve, innanzitutto escludersi che siano venute meno le esigenze di tutela cautelare prospettate dai ricorrenti e sia, quindi, cessata tra le parti la materia del contendere.

In secondo luogo in accoglimento delle domande presentate da ciascuna delle parti ricorrenti deve disporsi che il Ministero dell'Istruzione, attraverso l'Istituzione Scolastica con sede in Cagliari

in applicazione delle vigenti disposizioni normative assegni agli alunni

durante l'anno scolastico in corso un insegnante di sostegno dotato dell'adeguata specializzazione, in relazione alle esigenze accertate di ciascun alunno, nella misura massima per l'intero orario scolastico giornaliero e settimanale seguito da ciascun minore.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669-sexies, 669-octies e 700 cpc,

dispone

che il Ministero dell'Istruzione, attraverso l'Istituzione Scolastica , in applicazione
cio con sede in Cagliari

delle vigenti disposizioni normative assegni a ciascuno degli alunni .

durante l'anno scolastico in corso un insegnante di sostegno dotato dell'adeguata specializzazione, in relazione alle esigenze accertate di ciascun alunno, nella misura massima per l'intero orario scolastico giornaliero e settimanale seguito da ciascun minore

fissa

in giorni trenta il termine perentorio per l'inizio della causa di merito.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Cagliari 7 marzo 2005

~~Il giudice designato~~

dott. Ignazio Tamponi

Tamponi

DATA
oggi **8 MAR. 2005**
Cagliari

L'Operatore
Rossana Pizzini